

Indicazioni di supporto per l'applicazione dei criteri di ammissibilità stabiliti per gli investimenti irrigui aziendali dal Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR)

Sommario

Premessa.....	1
Soggetti competenti.....	2
Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui aziendali del CSR Campania: SRD01 e SRD02	3
Criteri di ammissibilità inerenti al piano di Gestione delle Acque	6
Criteri inerenti allo Stato dei corpi idrici per motivi inerenti alla quantità d'acqua	8
Realizzazione dei layers cartografici inerenti allo Stato dei corpi idrici per motivi inerenti alla quantità d'acqua	8
Criteri inerenti il Risparmio idrico potenziale ed effettivo	10
Criteri inerenti alle Analisi ambientali	10

Premessa

In materia di investimenti irrigui aziendali, il Piano Strategico PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C (2022) 8645 final del 02/12/2022 sostiene gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

- a) realizzazione nuovi impianti aziendali che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;
- b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti;
- c) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale)

Il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione Campania approvato con DRD n. 45 del 31/01/2024 recepisce quanto previsti dal PSP apportando delle specificità regionali.

In entrambi i documenti gli investimenti in materia di irrigazione sono condizionati da precisi criteri di ammissibilità che derivano direttamente dall'articolo 74 del regolamento europeo sui Piani Strategici della PAC Reg (UE) 2115/2021.

Il presente documento ha lo scopo di declinare i criteri di ammissibilità di derivazione unionale per gli investimenti irrigui nella realtà amministrativa e operativa del territorio campano chiarendone le modalità di applicazione.

Soggetti competenti

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale esercita le funzioni e i compiti previsti dalle norme vigenti in materia di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, mitigazione del rischio idrogeologico e lotta alla desertificazione per il territorio del distretto idrografico dell'appennino meridionale nel quale è compreso il territorio della Regione Campania. La pianificazione di bacino costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico.

In particolare, l'Autorità di Bacino Distrettuale:

- a) elabora il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico (PGdA), previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE;
- b) esprime parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali.

La Unità Operativa Dirigenziale “Tutela delle acque – Contratti di Fiume” della Direzione Generale “Difesa del Suolo ed Ecosistema” della Regione Campania svolge, tra l'altro, compiti di pianificazione in materia di tutela delle acque e della risorsa idrica in termini di uso ed elabora il Piano di Tutela delle Acque (PTA) che rappresenta lo strumento regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e della protezione e valorizzazione delle risorse idriche definiti dal Piano di Gestione Acque del distretto idrografico (PGdA).

L'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania è autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (PAUR-VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) nonché di valutazione di incidenza (VIncA). Cura l'attribuzione ai **Comuni** delle deleghe della competenza in materia di valutazione di incidenza di cui alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

Enti parco

- Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;
- Parco Nazionale del Vesuvio;
- Parchi Regionali.

I Consorzi di bonifica ed irrigazione

nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica.

Ad oggi i Consorzi di Bonifica presenti sul territorio regionale sono in numero di 11 e hanno le denominazioni di seguito riportate:

1	C. di B. Integrale Comprensorio Sarno
2	C. Generale di B. del Bacino Inferiore del Volturno
3	C. di B. delle Paludi di Napoli e Volla
4	C. Aurunco di Bonifica (in liquidazione)
5	C. di B. del Sannio Alifano
6	C. di B. Velia
7	C. Bonifica di Paestum
8	C. di B. Integrale Vallo di Diano e Tanagro
9	C. di B. dell'Ufita
10	C. di B. della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei
11	C. di B. in Destra del fiume Sele

Le Province e la Città Metropolitana di Napoli svolgono per delega regionale le funzioni amministrative in materia di acque, ed in particolare quelle relative al rilascio autorizzazioni e concessioni relative all'utilizzo della risorsa idrica e procedimenti connessi.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui aziendali del CSR Campania: SRD01 e SRD02

SRD01: Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

CODICE	DESCRIZIONE
CR15	Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla: a) realizzazione nuovi impianti aziendali che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui; b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate; c) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione alimentati esclusivamente da acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.
CR16	Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di

	buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.
CR17	Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende
CR18	Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
CR19	Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.
CR20	Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.
CR21	Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.
CR22	Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.
CR23	Gli investimenti in impianti esistenti inclusi al precedente CR15, lettere b) e c), devono offrire, sulla base di una valutazione ex-ante, un risparmio idrico potenziale minimo secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, nonché un risparmio effettivo minimo laddove gli stessi riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Al riguardo, ai fini del presente intervento, si applicano le percentuali già stabilite per gli analoghi investimenti irrigui di cui all'intervento SRD02.

SRD02: Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale – Azione C:
investimenti irrigui

CODICE	DESCRIZIONE
CR13	Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
CR14	Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.
CR15	Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.
CR16	Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.
CR17	Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al: a) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata; b) la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana c) l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico; Ai sensi del presente intervento, gli investimenti di completamento funzionale di impianti esistenti sono da considerare come investimenti di miglioramento di impianti esistenti
CR18*	Da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, definiti nella successiva sezione "risparmio idrico potenziale";

CR19*	Qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Tali riduzioni minime effettive sono definite e quantificate nella successiva sezione "risparmio idrico effettivo"
CR20*	Le percentuali di risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva del consumo di acqua di cui ai CR18 e CR19 sono definite e quantificate nella successiva sezione "Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento". Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti, di cui al precedente CR17 lettera a) sono ammissibili solo se sono rispettati CR18, CR19 e CR20.
CR21	Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.
CR22	Gli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741

** Nessuna delle condizioni di cui ai CR18, CR19 e CR20 si applica agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze o, ancora, a investimenti nell'utilizzo di acque affinate che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo*

Criteri di ammissibilità inerenti al piano di Gestione delle Acque

- *Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione ai sensi della direttiva 2000/60/CE (SRD01-CR18 e SRD02-CR 13)*
- *Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi. (SRD01-CR19 e SRD02-CR14)*
- *Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure (SRD01-CR20 e SRD02-CR15)*

I suelencati criteri risultano tutti soddisfatti in virtù dell'approvazione con Decreto del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2023 - GU del 13/09/2023 n. 214 del Piano di Gestione delle Acque III Ciclo (2021-2027) del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale consultabile sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale all'indirizzo <http://www.distrettoappenninomeridionale.it>

Il predetto Piano di gestione comprende l'intero territorio regionale.

Il programma di misure del Piano di Gestione Acque è impostato in relazione a 20 Key Type Measure (KTM) che rappresentano gruppi di misure mirate alla mitigazione degli impatti derivanti dalla stessa pressione o allo stesso scopo.

Il codice della misura è costituito da una prima parte riferita al "corpo idrico" ed una seconda parte inerente all'uso e da un numero progressivo che individua la specifica misura

Il programma di misure definito per il Piano di Gestione è stato anche riportato nelle schede redatte per le Unità Idrografiche, con l'indicazione delle tipologie di misure individuate per i singoli corpi idrici in ragione delle condizioni di rischio e di significatività delle pressioni. Le unità idrografiche suddividono il territorio di competenza del Distretto in aree che presentano al loro interno caratteristiche sostanzialmente omogenee in funzione di un'analisi a grande scala.

Le Unità Idrografiche che interessano, anche parzialmente, il territorio Campano sono:

Unità idrografica 01 - TRIGNO, BIFERNO, FORTORE E MINORI DEL LITORALE MOLISANO

Unità idrografica 03 – TAVOLIERE PUGLIESE

Unità idrografica 04 – OFANTO

Unità idrografica 17 – ALENTO, BUSSENTO E MINORI DEL CILENTO

Unità idrografica 18 – SELE, PENISOLA SORRENTINA E MINORI GOLFO DI SALERNO

Unità idrografica 19 – SARNO

Unità idrografica 20 – VOLTURNO, NAPOLI E MINORI LITORALE DOMIZIO

Unità idrografica 21 – GARIGLIANO

Gli investimenti aziendali in materia di irrigazione relativi agli interventi SRD01 e SRD02 del CSR Campania afferiscono essenzialmente alla KTM 8 "Efficienza idrica, misure tecniche per l'irrigazione, l'industria, l'energia e le famiglie" ed in particolare corrispondono alla misura generale MG.A.11 "Ammodernamento, razionalizzazione, adeguamento e potenziamento dei sistemi irrigui anche con la costruzione di nuovi impianti". Per la SRD02 può essere coinvolta anche la KTM 16 "Aggiornamento o miglioramento di impianti di trattamento delle acque reflue industriali (comprese le aziende agricole)" con la misura specifica MS.SUP.IN.69 "Ottimizzazione, adeguamento, ammodernamento e potenziamento degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali".

L'elenco dettagliato delle misure previste per ciascuna unità idrografica e per ciascun corpo idrico è riportato nell'Appendice 1 "Correlazione pressione, stato, gap, rischio, obiettivi e misure per i

corpi idrici superficiali” e nell’Appendice 2 “Correlazione pressione, stato, gap, rischio, obiettivi e misure per i corpi idrici sotterranei” dell’Allegato 1 del Piano di Gestione delle Acque.

Criteri inerenti allo Stato dei corpi idrici per motivi inerenti alla quantità d’acqua

- *Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d’acqua. (SRD01-CR16)*
- *Gli investimenti in impianti esistenti inclusi al precedente CR15, lettere b) e c), devono offrire, sulla base di una valutazione ex-ante, un risparmio idrico potenziale minimo secondo i parametri tecnici dell’impianto esistente, nonché un risparmio effettivo minimo laddove gli stessi riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua. Al riguardo, ai fini del presene intervento, si applicano le percentuali già stabilite per gli analoghi investimenti irrigui di cui all’intervento SRD02. (SRD01-CR23) (rif. SRD02-CR20)*
- *Qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d’acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Tali riduzioni minime effettive sono definite e quantificate nella successiva sezione “risparmio idrico effettivo” (SRD02 CR19)*

Gli investimenti del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR) in materia di irrigazione sono soggetti all’applicazione di criteri di ammissibilità specifici riferiti allo “*stato dei Corpi idrici superficiali inerente alla quantità d’acqua*” e allo “*stato quantitativo dei Corpi idrici sotterranei*”. Tale “stato” fa riferimento alla definizione dei bacini idrografici e alla classificazione dei corpi idrici assegnate dal Piano di Gestione delle Acque del III Ciclo (2021-2027) del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale e riportate nelle tavole del Piano di Gestione consultabile sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale all’indirizzo

<http://www.distrettoappenninomeridionale.it>

Realizzazione dei layers cartografici inerenti allo Stato dei corpi idrici per motivi inerenti alla quantità d’acqua

Ai fini dell’applicazione dei criteri di ammissibilità per la realizzazione degli interventi del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR) e per rendere più agevole l’individuazione dei corpi idrici interessati dagli interventi (riferiti al punto di captazione/derivazione dell’acqua utilizzata) e la loro classificazione, sono state realizzate apposite cartografie che riportano

i bacini idrografici dei “Corpi idrici superficiali”, i “Corpi idrici sotterranei” del territorio campano classificati per gli aspetti inerenti alla quantità di acqua. I relativi layers cartografici risultano costituiti e denominati come di seguito:

- Corpi idrici superficiali Stato Buono
- Corpi idrici superficiali Stato Meno di Buono
- Corpi idrici superficiali Stato Non Classificato
- Corpi idrici sotterranei Stato Buono
- Corpi idrici sotterranei Stato Meno di Buono
- Corpi idrici sotterranei Stato Non Classificato

La definizione dei bacini idrografici e la classificazione dei corpi idrici oggetto delle suddette elaborazioni sono derivate da quelle assegnate dal Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale così come riportate nelle tavole del PdGA scaricabili dal sito istituzionale dell’Autorità (<https://www.distrettoappenninomeridionale.it/piano-gestione-acque/>).

Le cartografie realizzate hanno esclusiva funzione di supporto per l’applicazione dei criteri di ammissibilità stabiliti per gli interventi del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR) e non sostituiscono né modificano le classificazioni del Piano di Gestione delle Acque (PGA) dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Per le acque superficiali, lo stato “*Buono*” relativo agli aspetti inerenti alla quantità di acqua è stato attribuito ai bacini idrografici dei Corpi Idrici Superficiali classificati nel Piano di Gestione delle Acque in condizioni di stato ecologico “*elevato*” o “*buono*”.

lo stato “*Meno di buono*” è stato attribuito ai bacini idrografici dei Corpi Idrici Superficiali classificati nel Piano di Gestione delle Acque in condizioni di stato ecologico “*sufficiente*”, “*scarso*”, “*cattivo*”, “*non monitorato/non classificato*”.

Per le acque sotterranee, si è fatto riferimento allo stato quantitativo assegnato ai Corpi Idrici Sotterranei dal Piano Distrettuale di Gestione delle Acque. Lo stato “*Buono*” è stato attribuito ai Corpi Idrici Sotterranei classificati in condizioni di stato quantitativo “*buono*”.

lo stato “*Meno di buono*” è stato attribuito ai Corpi Idrici Sotterranei classificati in condizioni di stato quantitativo “*scarso*”.

Nei casi di bacini idrografici superficiali e corpi idrici sotterranei non afferenti a corpi idrici significativi individuati e tipizzati dal PGA, a essi è stato attribuito il valore “*Non classificato*”.

Criteri inerenti il Risparmio idrico potenziale ed effettivo

- *Le percentuali di risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva del consumo di acqua di cui ai CR18 e CR19 sono definite e quantificate nella successiva sezione “Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento”. Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti, di cui al precedente CR17 lettera a) sono ammissibili solo se sono rispettati CR18, CR19 e CR20. (SRD02-CR20)*

Nel caso di investimenti su impianti esistenti, le percentuali di risparmio idrico potenziale minimo previste, per le diverse combinazioni di impianti (preesistente e nuovo) e la riduzione effettiva del consumo di acqua, adottate dal CSR Campania, sono definite nel PSP in recepimento delle specificità regionali, elaborate in coerenza con le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici.

Criteri inerenti alle Analisi ambientali

- *Gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende (SRD01-CR17)*
- *Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente (SRD01-CR22 e SRD02-CR21)*

Nei casi in cui gli investimenti ricadono nel campo di applicazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente (parte seconda del D.lgs. 152/2006; DM 52/2015; eventuali norme speciali e/o di settore) o ricadono nel campo di applicazione della Valutazione di Incidenza (VIncA) in quanto investimenti che, da soli o cumulativamente con altri interventi, possono avere un'incidenza significativa sui proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e sulle Zone di Protezione Speciali (ZPS), si applicano le procedure e modulistiche predisposte dalla Regione Campania, e reperibili sul sito “Valutazioni ambientali: VAS-VIA-VI” della Regione Campania, al seguente indirizzo: <http://viavas.regione.campania.it/>, con le modalità previste dalle Disposizioni Comuni del CSR Campania approvate con DRD 943 del 21/12/2023 e dagli specifici bandi.

Per gli investimenti che non ricadono nelle casistiche suindicate gli strumenti di pianificazione a cui le analisi ambientali devono far riferimento sono costituiti dal Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) e dal Piano distrettuale di Gestione delle Acque (PdGA) elaborati dalle autorità competenti per la definizione e l'attuazione della pianificazione idrica.

I progetti SRD01 che prevedono incrementi di superfici irrigate e i progetti SRD01 e SRD02 che prevedono l'ampliamento o la creazione di bacini, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di VIA e di VINCA, dovranno quindi essere corredati da una relazione tecnica ambientale che evidenzia, con riferimento alla specifica area di intervento e ai corpi idrici interessati, la coerenza con le analisi, i dati, le prescrizioni e gli obiettivi del PTA e del PdGA, effettuata o approvata dall'Autorità competente.

I suddetti criteri di ammissibilità sono interpretati alla luce dell'articolo 74 del Reg. 2115/2021 e cioè limitatamente ad *“aumenti netti della superficie irrigata aventi un'incidenza su un dato corpo idrico superficiale o sotterraneo”*. Non è quindi richiesta una autonoma analisi ambientale per gli investimenti che non incidono su un dato corpo idrico superficiale o sotterraneo, fermo restando che deve essere comunque analizzata la conformità con gli strumenti di pianificazione della risorsa idrica vigenti (PTA - PdGA).

In particolare, nel caso di realizzazione di nuovi impianti irrigui alimentati esclusivamente da invasi di acque piovane già esistenti anche un eventuale aumento della superficie irrigata non incide sui corpi idrici superficiali o sotterranei, limitandosi a reimmettere la risorsa idrica già accumulata nel ciclo delle acque.

Analogamente, non rientrano in tale casistica le vasche di raccolta delle acque piovane e di sgrondo al servizio di serre e fabbricati rurali, di dimensioni limitate a tale funzione e finalizzate ad una corretta gestione delle acque per gli obiettivi di tutela del suolo e delle risorse idriche.